

Interrogazione n. 458

presentata in data 18 settembre 2026

a iniziativa del Consigliere Nobili

Contributi regionali per la cosiddetta “cultura e tradizioni faunistico-venatorie”: coerenza con la normativa vigente, interesse pubblico e criteri di assegnazione

a risposta orale

Il sottoscritto Consigliere Regionale

Premesso che

- la legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7, reca “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria” e, all'articolo 1, qualifica la fauna selvatica come bene ambientale da tutelare nell'interesse della comunità, stabilendo che l'attività venatoria è consentita purché non contrasti con le esigenze di conservazione della fauna e non arrechi effettivo danno alle produzioni agricole;
- il vigente articolo 1, comma 5, della medesima legge prevede che la Regione promuova specifiche iniziative a carattere naturalistico e faunistico-venatorio “allo scopo di contribuire allo sviluppo dell'economia agricola montana e a sostegno del settore” e al fine di perseguire un'equilibrata e armonica presenza della fauna selvatica sul territorio regionale in rapporto con l'ambiente e le attività umane;
- la formulazione oggi vigente dell'articolo 1, comma 5, è stata modificata dalla legge regionale 24 giugno 2024, n. 12 e non contiene più, testualmente, il riferimento alla finalità di “rivalutare le tradizioni e l'etica venatoria”, espressione che continua invece a essere posta a fondamento della premessa del bando 2026;
- il bando approvato in attuazione della D.G.R. n. 848/2026 è espressamente denominato “Bando per il sostegno ad iniziative e/o azioni promosse per valorizzare la cultura e le tradizioni faunistico venatorie regionali” e assume come finalità la valorizzazione di una non meglio definita “cultura” venatoria, nozione che non è accompagnata da criteri idonei a distinguere attività effettivamente culturali, educative, storiche o documentali da ordinarie iniziative promozionali e ricreative riferibili al mondo venatorio;
- l'attività venatoria è un'attività regolata dalla legge e soggetta a specifiche condizioni, autorizzazioni, limiti e controlli e la sua qualificazione, in quanto tale, come attività “culturale” non può pertanto essere data per presupposta ai fini dell'erogazione di risorse pubbliche, ma richiederebbe una puntuale individuazione del valore pubblico, culturale, storico o formativo concretamente prodotto dalle iniziative finanziate;

Preso atto che

- il bando dispone di una dotazione di euro 15.000,00, salvo eventuali integrazioni, con contributi fino a euro 3.000,00 per singolo beneficiario e comunque non superiori al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
- la platea dei beneficiari è, coerentemente con la natura settoriale dell'intervento, circoscritta alle associazioni venatorie riconosciute a livello regionale, comprese le relative articolazioni comunali o territoriali, ai club o comitati regionali, nazionali o internazionali che promuovono particolari specie e ai gruppi cinofili - delegazioni provinciali ENCI;
- tra le spese ammesse figurano stampati, pubblicizzazione, gadget, spot, fonica, trofei, acquisto di selvaggina, premi anche gastronomici, affitto di locali e terreni agricoli, utilizzo di zone di addestramento cani, bacheche, espositori, materiale informatico e ogni altra spesa ritenuta attinente all'iniziativa;
- sono ammesse anche istanze presentate prima dell'emanazione del bando e istanze successive alla realizzazione dell'evento, mentre, in caso di richieste eccedenti le risorse disponibili, il criterio di priorità indicato è esclusivamente quello cronologico della data di presentazione delle domande;
- il bando precisa che le risorse sono vincolate, interamente incassate sul capitolo 1101010011 e riscritte con D.G.R. n. 779 del 22 giugno 2026; il capitolo 1101010011 è riferito alle tasse sulle concessioni regionali in materia venatoria;

Rilevato che

- il sistema faunistico-venatorio regionale è già destinatario di una articolata disciplina di sostegno e destinazione di risorse: il vigente articolo 41 della l.r. n. 7/1995 prevede, tra l'altro, che una quota del fondo regionale alimentato almeno dai proventi delle tasse di concessione venatoria sia destinata agli Ambiti Territoriali di Caccia per contributi e funzioni di gestione e che il 4 per cento sia attribuito alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale operanti nella Regione;
- la medesima l.r. n. 7/1995 prevede inoltre, dal 1° gennaio 2023, l'esenzione dalla tassa di concessione regionale relativa all'abilitazione venatoria per l'anno di conseguimento dell'abilitazione e per i due anni successivi, configurando un ulteriore beneficio economico diretto a favore dei nuovi abilitati;
- la legge regionale n. 12/2024, nel disciplinare la copertura finanziaria delle politiche faunistico-venatorie, ha previsto per il 2026 risorse derivanti dalle relative entrate regionali e ulteriori risorse già iscritte nel bilancio regionale, a conferma dell'esistenza di un sistema di finanziamento pubblico del settore ben più ampio rispetto ai 15.000 euro oggetto del presente bando;
- alla luce di tale quadro, la questione non riguarda la legittimità della platea settoriale in quanto tale, bensì la scelta politica di aggiungere un ulteriore contributo per attività promozionali e ricreative, comprese spese per gadget, trofei, premi gastronomici e acquisto di selvaggina, in favore di soggetti appartenenti a un settore che già dispone di specifici canali di finanziamento, rappresentanza e agevolazione previsti dalla normativa regionale;
- il bando non prevede una graduatoria qualitativa fondata su punteggi relativi all'effettivo valore culturale, alla capacità educativa, alla documentazione storica, alla fruizione pubblica, alla tutela degli habitat, alla conservazione della fauna o alla ricaduta sull'economia agricola montana, ma, in caso di insufficienza delle risorse, attribuisce priorità alla mera anteriorità temporale della domanda;
- la possibilità di finanziare eventi già realizzati o domande presentate prima della pubblicazione del bando rende particolarmente rilevante conoscere se, prima del 1° settembre 2026, fossero già pervenute alla Regione richieste o comunicazioni riconducibili a soggetti poi potenzialmente beneficiari e quali garanzie siano state adottate per assicurare parità di informazione e trattamento;

Considerato che

- l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 subordina la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici alla predeterminazione e pubblicazione dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione deve attenersi, mentre il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 impone specifici obblighi di pubblicità per gli atti di concessione di vantaggi economici;
- la presenza di criteri formali di ammissibilità non esaurisce il tema politico dell'opportunità e dell'effettivo interesse pubblico della spesa: soprattutto quando l'intervento viene qualificato come sostegno alla "cultura", risulta necessario che siano identificabili contenuti culturali verificabili e non la semplice appartenenza dei proponenti a una categoria organizzata;
- secondo lo scrivente, il finanziamento pubblico di gadget, trofei, premi gastronomici, acquisto di selvaggina e altre spese di carattere promozionale, in assenza di una selezione qualitativa fondata su risultati culturali, ambientali o educativi misurabili, assume i caratteri di un intervento di sostegno categoriale più che di una politica culturale in senso proprio;
- proprio per evitare che una misura di questo tipo possa essere percepita come una mera elargizione rivolta a una specifica platea organizzata, o come uno strumento volto a consolidare il consenso di una categoria già destinataria di specifiche misure regionali, è necessario che la Giunta espliciti in modo puntuale l'interesse pubblico aggiuntivo perseguito, i risultati attesi e le ragioni per cui tali risorse non siano state destinate a obiettivi direttamente riconducibili alla tutela della fauna, degli habitat, alla prevenzione dei danni, alla ricerca e al monitoraggio o alla sicurezza;
- la limitata entità complessiva della somma non attenua il principio di buon andamento, imparzialità, tra come si giustifichi, alla luce del vigente articolo 1, comma 5, della l.r. n. 7/1995, il richiamo contenuto nella premessa del bando alla finalità di "rivalutare le tradizioni e l'etica venatoria" e la scelta di qualificare l'intervento come valorizzazione della "cultura" venatoria, specificando quale disposizione normativa vigente attribuisca espressamente alla Regione tale finalità e quali specifici risultati di interesse pubblico, culturale, ambientale, educativo o territoriale si intendano conseguire;
- quale sia, per ciascuno degli ultimi tre esercizi disponibili, l'ammontare complessivo delle risorse regionali trasferite o destinate alle associazioni venatorie, agli ATC e agli altri soggetti

del sistema faunistico-venatorio, comprese le somme derivanti dall'articolo 41 della l.r. n. 7/1995 e le altre forme di contributo, convenzione, premio, rimborso o agevolazione, nonché quale sia stato il numero dei beneficiari e il minor gettito derivante dall'esenzione dalla tassa di concessione regionale prevista dall'articolo 35, comma 6 bis, e come la Regione valuti, alla luce di tale quadro complessivo, l'opportunità di aggiungere il presente bando;

- per quali ragioni, pur qualificando il contributo come finalizzato alla valorizzazione della "cultura", non siano stati previsti criteri comparativi e punteggi relativi al valore storico-culturale, alla qualità progettuale, alla fruizione pubblica, ai contenuti educativi e scientifici, alla tutela della biodiversità e alla ricaduta sull'economia agricola montana, preferendo la mera priorità cronologica, e quante istanze, richieste o interlocuzioni relative a iniziative potenzialmente finanziabili risultassero già pervenute alla Regione prima della pubblicazione del bando del 1° settembre 2026, indicando quali garanzie siano state adottate per assicurare parità di informazione e trattamento;
- quali controlli siano previsti per verificare il rispetto del limite di una sola istanza annuale per beneficiario, anche nel caso di associazioni articolate in circoli, sezioni o strutture territoriali, nonché per accertare la coerenza e la tracciabilità delle spese ammesse, con particolare riferimento ad acquisto di selvaggina, trofei e premi gastronomici e, per l'acquisto di selvaggina, a specie, provenienza, tracciabilità sanitaria, destinazione finale ed eventuali immissioni sul territorio;
- se la Regione intenda pubblicare integralmente, al termine della procedura, l'elenco delle domande pervenute con relativo ordine cronologico, soggetti ammessi ed esclusi, importi richiesti e concessi e attività realizzate, e se intenda riesaminare per il futuro la misura, introducendo criteri che consentano di verificare in modo puntuale il valore pubblico effettivamente prodotto e la coerenza con le finalità di tutela della fauna e dell'equilibrio ambientale previste dalla l.r. n. 7/1995;

INTERROGA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E ASSESSORE COMPETENTE

per sapere

1.come si giustifichi, alla luce del vigente articolo 1, comma 5, della l.r. n. 7/1995, il richiamo contenuto nella premessa del bando alla finalità di "rivalutare le tradizioni e l'etica venatoria" e la scelta di qualificare l'intervento come valorizzazione della "cultura" venatoria, specificando quale disposizione normativa vigente attribuisca espressamente alla Regione tale finalità e quali specifici risultati di interesse pubblico, culturale, ambientale, educativo o territoriale si intendano conseguire;

2.quale sia, per ciascuno degli ultimi tre esercizi disponibili, l'ammontare complessivo delle risorse regionali trasferite o destinate alle associazioni venatorie, agli ATC e agli altri soggetti del sistema faunistico-venatorio, comprese le somme derivanti dall'articolo 41 della l.r. n. 7/1995 e le altre forme di contributo, convenzione, premio, rimborso o agevolazione, nonché quale sia stato il numero dei beneficiari e il minor gettito derivante dall'esenzione dalla tassa di concessione regionale prevista dall'articolo 35, comma 6 bis, e come la Regione valuti, alla luce di tale quadro complessivo, l'opportunità di aggiungere il presente bando;

3.per quali ragioni, pur qualificando il contributo come finalizzato alla valorizzazione della "cultura", non siano stati previsti criteri comparativi e punteggi relativi al valore storico-culturale, alla qualità progettuale, alla fruizione pubblica, ai contenuti educativi e scientifici, alla tutela della biodiversità e alla ricaduta sull'economia agricola montana, preferendo la mera priorità cronologica, e quante istanze, richieste o interlocuzioni relative a iniziative potenzialmente finanziabili risultassero già pervenute alla Regione prima della pubblicazione del bando del 1° settembre 2026, indicando quali garanzie siano state adottate per assicurare parità di informazione e trattamento;

4.quali controlli siano previsti per verificare il rispetto del limite di una sola istanza annuale per beneficiario, anche nel caso di associazioni articolate in circoli, sezioni o strutture territoriali, nonché per accertare la coerenza e la tracciabilità delle spese ammesse, con particolare riferimento ad acquisto di selvaggina, trofei e premi gastronomici e, per l'acquisto di selvaggina, a specie, provenienza, tracciabilità sanitaria, destinazione finale ed eventuali immissioni sul territorio;

5.se la Regione intenda pubblicare integralmente, al termine della procedura, l'elenco delle domande pervenute con relativo ordine cronologico, soggetti ammessi ed esclusi, importi richiesti e concessi

e attività realizzate, e se intenda riesaminare per il futuro la misura, introducendo criteri che consentano di verificare in modo puntuale il valore pubblico effettivamente prodotto e la coerenza con le finalità di tutela della fauna e dell'equilibrio ambientale previste dalla l.r. n. 7/1995.